



COMUNE DI MIRA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA n. 290 del 30-12-2020
SERVIZIO CORPO DI POLIZIA LOCALE

Oggetto: FESTIVITA' 2020/21

CONSIDERATO CHE:

- a) con l'approssimarsi delle festività natalizie s'intensifica l'accensione di prodotti pirotecnici di vario genere da parte dei cittadini con un utilizzo spesso indiscriminato e pericoloso degli stessi;
- b) puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- c) la materia è soggetta a un sistema di regole estremamente rigoroso sia in relazione alla commercializzazione dei prodotti che al loro impiego;
- d) tale forma di divertimento, continua a svolgersi, troppo spesso, con modalità non appropriate, senza l'osservanza delle necessarie cautele e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti o suggerite dagli stessi commercianti, con conseguenze spesso gravi per l'incolumità degli utilizzatori e di coloro che gli sono vicini;
- e) sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o frequentati dai bambini;
- f) l'utilizzo delle materie esplodenti, i cosiddetti "botti" producono alterazioni sul comportamento degli animali, non solo quelli domestici, con possibili riflessi sulla loro salute;
- g) possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc...

DATO ATTO che per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la "coesione sociale";

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

CONSIDERATO che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplodenti;

CONSIDERATO che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

ATTESO che, un qualsivoglia "botto" può far evolvere un evento programmato, con una partecipazione numerosa di persone, in una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica considerando quanto successo negli ultimi mesi;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;

PRESO ATTO che è iniziata la stesura del nuovo Regolamento di Polizia Urbana dove è prevista la regolamentazione dell'uso delle sostanze esplodenti e che successivamente sarà approvato dal Consiglio Comunale;

ATTESO che la presente ordinanza deve essere inviata alla Prefettura di Venezia per il vaglio di competenza ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000;

VISTI:

- la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.
- l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.00 n. 267 e s.m.i;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- la Legge 24.11.81 n. 689 s.m.i.;
- la Legge 24.07.08, n. 125 s.m.i.;
- la Legge 15.07.09, n. 94 s.m.i.;
- l'art. 3 D. P. R. 31 marzo 1979;
- l'art 659 c.p.;
- la Legge. 189 del 2004 s.m.i.;
- il D.Lgs. 123/2015 s.m.i.;

ORDINA

ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di non utilizzare l'uso dei cosiddetti "botti" soprattutto nei luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati, nelle aree a rischio di propagazione degli incendi, nei pressi delle case di riposo, scuole, luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale **dalle 17.00 del 31 dicembre 2020 alle 12.00 del 1 gennaio 2021, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio comunale.**

Sono esclusi dal presente divieto le categorie europee F1 e F2

AVVISA

che chiunque ne abbia interesse contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (dell'art.3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i) o, in alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto di Venezia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Per soli motivi di legittimità è ammesso altresì ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza è stata emessa a seguito di procedimento amministrativo del quale si forniscono, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e per l'eventuale esercizio del diritto di accesso, i seguenti dati:

Autorità competente: Sindaco del Comune di Mira;

Settore Proponente: Corpo Polizia Locale;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Corpo Polizia Locale in orario di ricevimento al pubblico.

DISPONE

L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1) del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 da € 25,00 a € 500,00, fatta salva la denuncia all' Autorità Giudiziaria ove il fatto assuma rilievo penale.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 legge citata.

Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.

Agli Agenti della Polizia Locale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

Che del presente provvedimento ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza in particolare alle attività commerciali e ai Comitati Organizzatori di feste e sagre e che venga pubblicato sul sito internet del Comune di Mira.

Di inviare, la presente ordinanza:

- alla Prefettura di Venezia;
- al Corpo di Polizia Locale,
- agli Agenti della Forza Pubblica presenti sul territorio comunale.

Il Sindaco
Dori Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

